

Legge regionale 29 aprile 2013, n. 7.

Modifiche alla legge regionale 10 novembre 1992, n. 48 (Promozione del Centro Studi e Ricerche Storiche sull'architettura Militare del Piemonte con sede nel Forte di Exilles e linee di indirizzo al recupero funzionale del Forte).

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 10 novembre 1992, n. 48 (Promozione del Centro Studi e Ricerche Storiche sull'architettura Militare del Piemonte con sede nel Forte di Exilles e linee di indirizzo al recupero funzionale del Forte))

1. L'articolo 3 della legge regionale 10 novembre 1992, n. 48 (Promozione del Centro Studi e Ricerche Storiche sull'Architettura Militare del Piemonte con sede nel Forte di Exilles e linee di indirizzo al recupero funzionale del Forte) è sostituito dal seguente:

"Art. 3. (Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione del Centro Studi e Ricerche Storiche sull'Architettura Militare del Piemonte è composto da cinque membri di cui uno svolge le funzioni di Presidente, che lo presiede.

2. Il Presidente è nominato dal Consiglio regionale su una terna di nominativi indicati di concerto tra la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici competente per territorio ove ha sede il Centro Studi, l'Università degli Studi di Torino e il Politecnico di Torino, individuati tra esperti conosciuti della disciplina.

3. Le modalità di individuazione e nomina dei quattro membri del consiglio di amministrazione sono disciplinate dallo Statuto, fermo restando quanto previsto dal comma 2.

4. Lo Statuto di cui all'articolo 8 disciplina le funzioni del Presidente e del Consiglio di amministrazione."

Art. 2.

(Abrogazione dell'articolo 4 della legge regionale 48/1992)

1. L'articolo 4 della legge regionale 48/1992 è abrogato.

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 48/1992)

1. Al comma 2 dell'articolo 5 le parole "Comunità montane" sono sostituite dalle seguenti: "unioni montane di comuni".

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 48/1992)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 le parole "Comunità montane Alta e Bassa Valle Susa" sono sostituite dalle seguenti: "unioni montane di comuni".

Art. 5.

(Norma transitoria)

1. In fase di prima applicazione il Presidente è eletto secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 48/1992 come modificato dall'articolo 1 della presente legge.

2. In fase di prima applicazione i quattro componenti del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 48/1992 come modificato dall'articolo 1 della presente legge sono nominati dal Consiglio regionale sulla base di proposte formulate da:

- a) l'Università degli Studi di Torino;
- b) il Politecnico di Torino;
- c) la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici competente per territorio ove ha sede il Centro Studi;
- d) la Provincia di Torino.

Art. 6.

(Norma finale)

1. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge si provvede alla ricostituzione del nuovo Consiglio di amministrazione con la relativa nomina del nuovo Presidente nella composizione di cui all'articolo 3 della legge regionale 48/1992 come modificato dall'articolo 1 e secondo quanto previsto dall'articolo 4 della presente legge.

Art. 7.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 29 aprile 2013

Roberto Cota

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 330

Modifica della legge regionale 10 novembre 1992, n. 48 (Promozione del Centro studi e ricerche storiche sull'architettura militare del Piemonte con sede nel forte di Exilles e linee di indirizzo al recupero funzionale del Forte)".

Presentato dai Consiglieri regionali: Cattaneo (primo firmatario), Comba, Leardi, Novero, Placido
l'11 aprile 2013

Assegnato per l'esame in sede legislativa alla VI Commissione permanente il 18 aprile 2013

Nominato relatore il Consigliere Marinello

Approvato in VI Commissione consiliare in sede legislativa il 26 aprile 2013 all'unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale del Piemonte al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 5 della l.r. 48/1992, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 5 (Esperti)

1. Il Consiglio di cui all'art. 4 può invitare alle proprie sedute rappresentanti dei corrispondenti Enti nell'ambito degli Stati membri del Consiglio d'Europa e con particolare riguardo a quelli delle Regioni Francesi e Cantoni Svizzeri contermini al Piemonte.

2. Il Consiglio può invitare le unioni montane di comuni o gli altri Enti Locali o Società Storiche Piemontesi e Liguri, nel cui territorio o ambito di ricerche e studi, siano insediati edifici monumentali e architettonici posti allo studio da parte del Centro Studi e Ricerche Storiche sull'Architettura Militare del Piemonte.

3. Le modalità delle partecipazioni di cui ai commi 1 e 2, sono fissate nello Statuto e nel Regolamento del Centro Studi.”

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 7 della l.r. 48/1992, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 7 (Linee azione)

1. La Regione Piemonte opera affinché nel corso del restauro e del recupero funzionale del sistema difensivo del Forte di Exilles, di intesa con l'Associazione Nazionale Alpini e/o altre organizzazioni di volontariato, sentiti i pareri della Soprintendenza ai Beni Ambientali nell'ambito dei suoi poteri istituzionali, vengano predisposti idonei locali atti ad ospitare attività di formazione ed aggiornamento in materia di protezione civile, e, d'intesa con le unioni montane di comuni e con il Comune di Exilles, vengano predisposti idonei locali atti ad ospitare e valorizzare la presenza storica, culturale, agricola, artigianale, industriale, turistica del Piemonte e delle altre Regioni italiane.”

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 3 della l.r. 48/1992, come modificato dalla legge qui pubblicata, è riportato in nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 3 della l.r. 48/1992, come modificato dalla legge qui pubblicata, è riportato in nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 47 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 è il seguente:

“Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte".”